

XXXVI.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — votazione a scrutinio segreto — Discussione della « Relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva » (N. IV) — Parlano il senatore Municchi, presidente della Commissione, il senatore Finuli ed il ministro degli affari esteri — Approvazione delle conclusioni della Commissione — Presentazione di progetti di legge — Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 83) — Chiusura di votazione — Presentazione di disegni di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, degli affari esteri, della marina, delle finanze ed il sotto segretario di Stato al tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Olivieri e Visocchi chiedono un congedo di un mese per motivi di famiglia. Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 51. Gli impiegati civili dello Stato fanno istanza perchè sia approvato il progetto sulla cedibilità del quinto dello stipendio ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il signor senatore segretario Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

Discussione della « Relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva » (N. IV).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione della relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva ».

Essendo presente solo il signor ministro degli esteri e nessun altro dei ministri interessati e trattandosi di argomento che viene per la prima volta in discussione avanti al Senato, chiederai al Senato ed al signor ministro degli esteri, di rimandare la discussione di questo argomento a lunedì.

FRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Io sono

naturalmente agli ordini del Senato, ma siccome ho visto che questa relazione concerne parecchi ministri, probabilmente, se lunedì sarà ancora aperta la Camera, qualcuno dei miei colleghi non potrà intervenire alla seduta del Senato e ci troveremo per ciò nelle stesse condizioni.

Desidero quindi proporre al Senato di discutere la relazione in quanto mi concerne, e quanto alle altre questioni rimandarle a quando saranno presenti gli altri ministri.

PRESIDENTE. Poichè il ministro degli esteri è disposto a trattare la questione che specialmente riguarda il suo Dicastero, se il Senato consente, potremo intanto discutere sull'argomento di cui al numero VI della relazione.

Non sorgendo obiezioni, ha facoltà di parlare il presidente della Commissione dei decreti registrati con riserva, senatore Municchi.

MUNICCHI, *presidente e relatore*. Onorevoli colleghi! La Commissione di finanza, riferendo nella seduta di lunedì scorso, sul bilancio di previsione del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio in corso e pel nuovo imminente anno finanziario, osservava nel riassumere i risultati dei due bilanci che, riguardo alla spesa, quei bilanci non sono completi, perchè gli stipendi dei funzionari dello Stato chiamati a far parte del Commissariato e dell'Ispettorato dell'emigrazione non figurano negli stati di previsione.

Questa osservazione della Commissione di finanza si riannoda al R. decreto 10 luglio 1901 col quale fu approvato il regolamento della legge per l'emigrazione, e che forma oggetto della controversia su cui ho l'onore di riferire.

Questo decreto invero presentato alla Corte dei conti, diede luogo ad osservazioni, non ottenne la registrazione ordinaria e soltanto dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri venne ammesso alla registrazione *con riserva*.

Ho detto che quel decreto si riannoda alla osservazione fatta dalla Commissione di finanze circa l'incompletezza dei due bilanci di previsione perchè appunto uno dei motivi per la quale la Corte dei conti negò la registrazione ordinaria riguarda la questione degli stipendi dei funzionari dello Stato destinati a prestare l'opera loro nel Commissariato o negli Ispettorati per l'emigrazione, ritenendo la stessa Corte che, giusta le disposizioni della legge,

il pagamento di quelli stipendi debba gravare sul fondo per l'emigrazione.

Ma la Corte dei conti anche per un altro motivo negò la registrazione ed a me giova occuparmi innanzi tutto di questa parte della controversia, il che farò con brevissime osservazioni, rimettendomi pel di più a quanto in proposito è detto nella relazione della nostra Commissione.

Il regolamento approvato col R. decreto in questione all'articolo 181, se non erro, stabilisce che il rendiconto consuntivo del fondo dell'emigrazione corredato dai rispettivi documenti debba essere inviato alla Corte dei conti. Ora essa osservava che la legge sulla emigrazione non le attribuisce alcuna competenza nè in via di controllo nè in sede contenziosa circa quei consuntivi, ed aggiungeva che non era con un atto del potere esecutivo, cioè con un regolamento approvato con decreto Reale, che potevasi conferirle tale giurisdizione.

Rispondeva il Ministero che la competenza per la revisione del rendiconto consuntivo spettava alla Corte dei conti, non per la disposizione del regolamento, ma per le sue funzioni ordinarie, in base alla sua istituzione, ed in relazione quindi alla legge del 14 agosto 1862, ed all'altra legge sulla contabilità generale dello Stato. La questione pertanto si residua a vedere se il bilancio del fondo per l'emigrazione sia un bilancio di Stato. Se tale è appare evidente che il conto consuntivo debba essere sottoposto alla revisione della Corte dei conti.

Ora che sia un bilancio di Stato parve al Ministero e pare veramente anche alla Commissione per la quale ho l'onore di riferire.

Vuolsi invero considerare che per la provvida legge sull'emigrazione l'ingerenza del Governo, a favore di quella classe di nostri connazionali sventurati che costretti da condizioni locali, vanno in cerca all'estero del modo di campare la vita, si svolge in un organismo completo di tutela degli emigranti prima della partenza, durante il viaggio, e, nei limiti del possibile, anche all'estero per mezzo di uffici d'informazione, di protezione e d'avviamento al lavoro. È pertanto un'altissima funzione di Stato, con fini umanitari, sociali e politici, quella che per la legge attuale si compie a favore degli emigranti.

E quanto all'organismo, pel compimento di quella funzione, la legge ha stabilito che il

commissario generale per l'emigrazione debba essere un alto funzionario dello Stato, e che gli altri commissari provengano o no dall'amministrazione dello Stato, debbano essere nominati per decreto Reale. È quindi un'amministrazione governativa quella che provvede ai servizi per l'emigrazione. Nella gestione poi del fondo per l'emigrazione si esplica l'ingerenza del Governo, sicchè per esempio i prelevamenti dal conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti non possono essere fatti che col visto del Ministro degli affari esteri. Da qualunque lato si esamini pertanto l'Istituto per l'emigrazione, creato dalla nuova legge, apparisce che trattasi di un altissimo pubblico servizio onde il bilancio che è la base per il suo funzionamento devesi considerare ed è bilancio dello Stato. Del resto non può dubitarsi che tale sia quando, per disposizione di legge, il bilancio di previsione deve essere sottoposto all'esame ed all'approvazione dei due rami del Parlamento, dal che la conseguenza necessaria, che il rendiconto consuntivo del fondo dell'emigrazione debba essere esaminato dalla Corte dei conti come tutti gli altri consuntivi corrispondenti a bilanci di previsione che furono approvati dal Parlamento.

Nulla di più mi sembra necessario aggiungere, sembrando evidente che in questa prima parte della controversia il Ministero ebbe ragione d'insistere per la registrazione del decreto in questione, mentre non appare fondata in legge e nei principi generali del diritto amministrativo l'opposizione della Corte dei conti.

Ben diverso però è il caso quanto all'altra importante questione sugli stipendi dei funzionari dello Stato chiamati a far parte del Commissariato e dell'Ispettorato. Premetto che il Commissariato si compone, giusta le disposizioni della legge, del commissario generale, di tre commissari e di un sufficiente numero di impiegati d'ordine; che Ispettorati d'ordine si sono istituiti nei porti di Genova, Napoli, Palermo, composti di tre funzionari nei due primi porti, e di due in quello di Palermo, che oltre questi vi sono poi quattro ispettori viaggianti per i paesi transoceanici. Di questi funzionari debbono essere presi nell'amministrazione dello Stato il commissario generale e gli ispettori, come i delegati per i suindicati porti di mare; gli altri, cioè, i tre commissari e gli

ispettori viaggianti possono essere scelti tra i funzionari dello Stato od anche tra i liberi cittadini. Ma la legge stabilisce che gli stipendi dei componenti il Commissariato e gli Ispettorati debbano gravare sul fondo dell'emigrazione, non sul bilancio dello Stato. Infatti, l'art. 28 della legge sull'emigrazione dice testualmente così: « le spese per il Commissariato e per i servizi ad esso attinenti, graveranno sul fondo dell'emigrazione ».

Ora è evidente che fra le spese debbono comprendersi, e tra le prime, quelle relative al pagamento degli stipendi al personale che fa parte del Commissariato e degli Ispettorati. Se vi fosse, e non vi è, un dubbio in proposito, basterebbe, a risolverlo, l'esame di un altro articolo della legge.

Leggasi invero l'art. 7 in cui è stabilito che i funzionari dello Stato i quali passano nel Commissariato dell'emigrazione, conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione da cui provengono, nella quale possono ritornare col grado e coll'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Voi lo vedete, onorevoli colleghi, la legge parla di conservazione di diritti di carriera, e di grado e di anzianità, ma non dice affatto che gli stipendi debbano continuare a gravare sul fondo dello Stato.

E notisi che se la legge ciò avesse voluto era questo il momento di dirlo, mentre disponeva sui diritti e sulle condizioni che quei funzionari come impiegati dello Stato conservano.

Sicchè è proprio il caso d'invocare l'elementare principio che la legge *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Di fronte a così chiare disposizioni di legge pareva che non si potesse mettere in dubbio che il regolamento avrebbe rispettato quanto la legge aveva stabilito. Vediamo se così sia avvenuto.

Il regolamento negli art. 13, 23 e 31, ha disposto che i componenti il Commissariato e gli Ispettorati abbiano una indennità, ammessa anche dalla legge, e ne ha stabilita la misura in limiti fissi per i commissari e per il personale degli Ispettori dei porti; in limiti variabili per gli Ispettori viaggianti, da determinarsi volta per volta secondo la importanza della missione ad essi affidata.

Ma poichè quest'indennità debbono andare a carico del fondo dell'emigrazione, forse per non aggravare questo di soverchio, si è disposto coi succitati articoli del regolamento che gli stipendi dei funzionari dello Stato entrati a far parte del personale del Commissariato e degl'Ispettorati per l'emigrazione, debbano continuare ad essere a carico del bilancio dello Stato.

Confido d'aver sopra dimostrato che le disposizioni della legge volevano che quelli stipendi gravassero invece sul fondo dell'emigrazione, sicchè appare non dubbioso che col regolamento si è derogato alla legge, se ne sono modificate le disposizioni, onde il decreto con cui fu approvato quel regolamento pecca di lesa costituzionalità.

Nè qui posso omettere di notare una grave conseguenza di quella disposizione regolamentare, cioè che per essa si verrebbero ad alterare i ruoli organici dell'amministrazione dello Stato, fissati con legge.

Valga il vero; quando uno o più funzionari dello Stato siano chiamati a far parte del Commissariato o degl'Ispettorati, non si potrebbe disporre degli stipendi assegnati ai posti che essi occupavano perchè le relative somme, secondo il regolamento, debbono continuare ad essere pagate a loro. Quindi non sarebbe possibile, per mancanza di fondi, nominare altri nei posti che quei funzionari hanno lasciato vacanti.

Da ciò deriverebbe un disturbo pel servizio pubblico, dovendosi ritenere, che in un paese civile e ben ordinato il numero degl'impiegati sia proporzionato ai bisogni del pubblico servizio, onde non si possa, senza danno, togliere permanentemente ad un'amministrazione qualcuno dei suoi funzionari. Oltre il disturbo del servizio ho detto poi, e ripeto, che così con un regio decreto si alterano i ruoli organici che pure sono fissati con leggi.

Per queste ragioni la Corte dei conti ammise il decreto di cui trattasi alla registrazione con riserva.

Anche il Consiglio di Stato cui per averne il parere era stato trasmesso quel regolamento, aveva ritenuto che con questo si venivano a modificare le disposizioni della legge.

Quindi il convincimento della Commissione per cui ho l'onore di riferire, si è fondato prima

di tutto sulle ragioni di diritto e di osservanza della legge che sono andato modestamente esponendo e si è afforzato pel voto identico del Consiglio di Stato della Corte dei Conti ed ora anche dalla nostra Commissione di finanze che ha dichiarato i bilanci incompleti, perchè gli stipendi dei funzionari non figurano negli stati di previsione.

Io comprendo che si possa desiderare che gli stipendi dei funzionari dello Stato destinati al Commissariato ed agli Ispettorati non gravino sul fondo dell'emigrazione, perchè questo non è ricco, e perchè essendo alimentato dalla tassa che in apparenza è pagata dai rettori, ma in realtà, per effetto della rivalsa sui noli, dagli emigranti nella misura di 8 lire per gli adulti, di 4 per fanciulli, di 2 per bambini, bene sarebbe che gli introiti che si raccolgono fossero assottigliati il meno possibile ed andassero a vantaggio dei nostri emigranti.

L'onor. Bodio in una pregevolissima recente pubblicazione, ha detto che in otto mesi dell'esercizio in corso, il prodotto della tassa è stato di L. 1,350,000; ma ha aggiunto non esservi da supporre che in avvenire questa inquietante proporzione dell'emigrazione debba continuare. Quindi la rendita pel fondo dell'emigrazione diminuirà, nè vi sarà da dolersene.

Ora di fronte ad una condizione finanziaria forse non adeguata al raggiungimento degli scopi importantissimi che la nuova legge si è proposta per la tutela dell'emigrazione, si comprende, ripeto, la ragionevolezza dell'intento di scaricare il fondo dell'emigrazione dal peso degli stipendi in questione. Ma tale intento non può conseguirsi per mezzo di un regolamento, con un semplice atto del potere esecutivo. Si modifichi pertanto la legge, prendendo la via aperta e piana dell'osservanza delle nostre Istituzioni.

Frattanto vogliate considerare, onorevoli colleghi, che la nostra Commissione ha un mandato determinato e semplice, specialmente nel caso attuale in cui il dibattito si è svolto tutto nei confini del campo giuridico, per la contraddizione tra la legge ed il regolamento, essendo rimaste assolutamente estranee e non dedotte quelle ragioni d'indole altamente politica che in evenienze eccezionalissime possono spingere il Governo a chiedere la registrazione con riserva di un decreto su cui quindi debbasi poi

deliberare con criteri più politici che giuridici. Nel caso attuale la nostra Commissione dovè soltanto esaminare un conflitto giuridico se cioè il regolamento avesse, relativamente agli stipendi da me tante volte rammentati, modificata o no la legge sull'emigrazione e se quindi avesse ragione la Corte dei Conti che negò la registrazione e l'ammise con riserva solo quando vi fu costretta dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, o se invece avesse ragione il Governo che impose quella registrazione per motivi che se anche non possono essere accolti, sono certamente rispettabili specialmente quando il Ministero da cui è provenuto il decreto in questione è retto da un uomo autorevole e sapiente come l'attuale signor Ministro.

Ridotta la controversia in questi termini, la nostra Commissione non ha dubitato sulla risoluzione che a quella doveva darsi. Auguro che l'onor. ministro si accinga a modificare le disposizioni vigenti con un progetto di legge, ma frattanto a nome della Commissione concludo che la Corte dei Conti ebbe ragione nel negare per motivi legali la registrazione del decreto del 10 luglio 1901, con cui fu approvato il regolamento, che nella parte relativa agli stipendi dei funzionari dello Stato chiamati a far parte del Commissariato e degli Ispettorati, ha disposto in modo contrario alle disposizioni della legge sull'Emigrazione. (*Approvazioni*).

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Ringrazio la Commissione di finanze di aver riconosciuto giuste le considerazioni che hanno indotto il Governo a non tener conto della seconda delle obiezioni sollevate dalla Corte dei conti e a far registrare il Decreto con riserva. E vengo senz'altro alla prima obiezione.

Anzitutto debbo dichiarare non essere esatto che la decisione presa dal Governo sia dovuta principalmente alla considerazione della spesa, come pare abbia ritenuto l'onorevole senatore Municchi.

Io non mi sono mai preoccupato di far gravare gli stipendi dei funzionari dello Stato chiamati a far parte del Commissariato piuttosto sul bilancio dell'emigrazione che su quello dello Stato, poichè si tratta di ben poca cosa.

La ragione è un'altra, e la esporrò fra breve.

Prima però desidero obiettare anche ad un'altra delle considerazioni svolte dall'onor. Municchi. Egli ha detto che in questo modo si alterano i ruoli del personale delle varie amministrazioni, dalle quali si prendono i funzionari chiamati al Commissariato. Io lo prego di considerare che la legge, all'art. 7, tassativamente dispone che « i funzionari i quali fossero scelti nell'amministrazione dello Stato per compiere funzioni nel Commissariato conservano il grado, i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e coll'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti ».

Quindi, anche quando gli stipendi fossero pagati dal Commissariato non sarebbe possibile a quelle amministrazioni nominare dei surroganti, senza modificare i loro organici, perchè diversamente verrebbero ad essere annullati quei diritti riservati dall'art. 7.

Se adunque una deduzione può farsi, essa è piuttosto nel senso delle disposizioni regolamentari, che non in suffragio delle osservazioni della Corte dei conti.

Del resto non è infrequente il caso di funzionari che dipendendo da un dicastero vengono destinati a prestare servizio presso un altro per necessità transitoria, ricevendo da quest'ultimo un'indennità, ma continuando a percepire lo stipendio dal dicastero dal quale dipendono.

Evidentemente, fra le disposizioni dell'articolo 7 che ho ricordato, e quella dell'art. 28 il quale dice che devono gravare sul fondo per l'emigrazione le spese per il Commissariato, dato che si vogliono prendere alla lettera e nella più rigida loro interpretazione vi è una contraddizione in termini, la quale può giustificare, da un lato, le obiezioni della Corte dei conti, e dall'altro la decisione alla quale è venuto il Governo del Re.

L'onor. senatore Municchi ha pure accennato agli ispettorati che si sono istituiti nei porti d'imbarco. Io ho la ferma convinzione che gli impiegati addetti a questi uffici devono e dovranno rimanere impiegati del Ministero dell'interno, inquantochè è fra le attribuzioni naturali di quest'ultimo anche quella di esercitare la polizia per ciò che concerne l'emigrazione.

Come vuole il senatore Municchi che il Com-

missariato abbia una polizia sua, abbia dei graduati e delle guardie sue nei porti? Questo non è praticamente possibile.

Bisogna poi considerare che questo personale, qualora facesse definitivamente passaggio al Commissariato, non avrebbe nessuna carriera aperta, e perciò non si troverebbe nessun impiegato che volesse essere adibito a quest'ufficio.

Del resto, non sono funzioni nuove. Il Ministero dell'interno ha sempre provveduto, sebbene con norme diverse, al servizio di polizia per l'emigrazione; per cui nessun onere nuovo rappresenta per esso il destinare qualche suo funzionario alla dipendenza del Commissariato per provvedere appunto a quel servizio, del quale esso è stato esonerato.

Qualunque sia, dunque, la sistemazione cui si potrà addivenire, è evidente che gli impiegati degli ispettorati nei porti non possono e non debbono essere se non funzionari del Ministero dell'interno e pagati dal medesimo. Tanto è vero, onor. senatore Municchi, che in questi dieci mesi, dacchè funziona il Commissariato, si è dovuto cambiare il personale di uno di questi ispettorati, ciò che non sarebbe stato possibile se il Commissariato li avesse costituiti con personale suo proprio.

Questo sistema apparisce praticamente buono, poichè quando un funzionario dopo poco tempo non si mostra idoneo all'adempimento di queste funzioni o desidera di esserne esonerato, esso ritorna alle altre funzioni di polizia, ed è sostituito da un altro. Quindi si ha un vantaggio non solo per i servizi del Commissariato, ma anche per questi funzionari che vi sono temporaneamente addetti, i quali possono proseguire nel Corpo di pubblica sicurezza la loro carriera.

Qui proprio non credo possibile di fare quel passaggio definitivo da un ruolo all'altro, che secondo l'onor. Municchi sarebbe imposto dalla prescrizione tassativa della legge.

Ma è poi tassativa questa prescrizione? Parla essa di stipendi? La legge dice soltanto: « le spese pel Commissariato e servizi attinenti ». Ora io interpreto le leggi nel loro significato sostanziale e nel loro spirito. Evidentemente la legge ha voluto dire che, preso nel suo complesso, questo servizio importante del Commissariato deve essere pagato col fondo dell'emigrazione.

Ma nelle spese del Commissariato gli stipendi, e specialmente questi stipendi a cui ha alluso il senatore Municchi, rappresentano non solo la minore parte, ma una parte minima.

In sostanza il Commissariato è messo nelle stesse condizioni in cui si trova qualunque altra amministrazione del Regno, in questo senso che ciascuna di esse provvede bensì a pagare i propri impiegati, (ciò che è canone generale della nostra organizzazione amministrativa) ma può avere alla propria dipendenza qualche impiegato di altra amministrazione come può averne dei suoi alla dipendenza di altri dicasteri. È uno scambio che avviene ben sovente fra le varie amministrazioni a seconda delle esigenze diverse e delle attitudini delle persone; e questo nemmeno la legge sull'emigrazione lo vieta.

Qui io potrei fare una questione formale. L'onorevole Municchi dice: voi dovete pagare tutti gli stipendi degli impiegati del Commissariato perchè la legge non ha detto che si facesse diversamente. Io potrei invertire la proposizione e dire: Noi non siamo obbligati a pagarli tutti sul fondo del Commissariato perchè la legge non ce lo ha imposto. Dal punto di vista formale, mettendo a rapporto l'articolo 7 coll'articolo 28 della legge a me pare che la tesi mia sia altrettanto discutibile quanto quella dell'onorevole senatore Municchi, o quanto meno che quegli articoli non siano così matematicamente precisi da escludere una interpretazione diversa da quella data dall'onorevole relatore.

Ma veniamo alla questione di sostanza che è pur quella che ha determinato la mia linea di condotta, ed alla quale qui bisogna guardare. Perchè nel regolamento venne introdotto quest'articolo 13? Non già per considerazioni di finanza, ma per un'altra ragione assai più grave ed è che, se allo stato attuale della legge, proponessimo a dei funzionari d'altre amministrazioni di diventare puramente e semplicemente funzionari del Commissariato, difficilmente troveremmo chi accetterebbe questo passaggio. Perchè la legge (ed è questa un'altra ragione in sostegno della mia tesi formale) la legge non provvede a dare ai funzionari del Commissariato stabilità di avvenire, di carriera, non garantisce ad essi quella pensione che è la principale ragione per cui è universalmente desiderato in Italia essere funzionario dello Stato

e per cui molti si contentano di uno stipendio assai minore di quello che potrebbero guadagnare in una libera professione. Come potremo noi chiedere o un capo di divisione, o ad un capo-sezione anziano che ha 5, 6, 7,000 lire di stipendio, di sacrificare tutto ad un tratto tutti i diritti che esso ha acquisiti in un quarto di secolo di servizio reso allo Stato? Praticamente non avremmo trovato nessuno a cominciare dal Commissario generale che il mio predecessore scelse nella persona del senatore Bodio, che tutti conoscono ed apprezzano. Ma credete voi che un consigliere di Stato darebbe le dimissioni da Consigliere per diventare Commissario generale dell'emigrazione, posizione nella quale egli deve condividere e seguire fino a un certo punto, le idee politiche del ministro, e quindi posizione assolutamente precaria? Come potete credere che per un ufficio così incerto egli sia disposto a rinunciare alla più alta posizione gerarchica consegnata nel servizio dello Stato?

Ebbene noi ci siamo trovati precisamente di faccia a questo dilemma: o di scegliere egli alti impiegati del Commissariato fuori dell'amministrazione dello Stato o di ricevere con tutta probabilità un rifiuto dai funzionari dello Stato ai quali avremmo offerto questa posizione. Perciò coloro che redassero il regolamento vi introdussero quest'articolo contro il quale, come ha accennato benissimo il relatore, si sono pronunciati il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Ossequiente sempre ai pareri del Consiglio di Stato e alle decisioni dalla Corte dei Conti io avrei modificato il regolamento se non mi fossi trovato dinanzi alla difficoltà insuperabile che ho testè accennato, poichè è certo che il Commissariato non potrà avere dei bravi funzionari suoi propri se la legge non assicura loro una posizione stabile e un certo avvenire.

Ma, dice il senatore Municchi: Allora modificate la legge. Ed io convengo con lui. Solamente devo osservare che presentare una legge, farla votare dai due rami del Parlamento, non è una cosa molto breve; e quando la questione is presentò, noi eravamo stretti dal tempo, per cui non abbiamo potuto provvedere che registrando il regolamento. D'altra parte la discussione, che ha avuto luogo in quest'aula, or sono alcuni giorni sul bilancio dell'emigrazione, ha

lasciato nell'animo di tutti la convinzione che di altri ritocchi ha bisogno la legge sull'emigrazione.

A me pare più saggio consiglio tener in evidenza le modificazioni che l'esperienza consiglia e portare poi davanti al Parlamento un progetto di legge che tutte le comprenda.

Però, come lealmente ho dichiarato al Consiglio dei ministri, così ho cercato nel fatto di ottenere, che praticamente la disposizione regolamentare di cui stiamo discutendo, avesse le minori conseguenze possibili.

Difatti, quanto al personale d'ordine, siccome lo stipendio offerto dal Commissariato rappresentava un aumento notevole su quanto in genere viene corrisposto nelle Amministrazioni dello Stato, si sono trovati degli eccellenti impiegati i quali hanno consentito a fare il passaggio al Commissariato e ne sono diventati impiegati stabili; cosicchè per questa parte il concetto del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è stato attuato. Dei tre commissari, poi uno fu preso fuori dell'Amministrazione dello Stato.

Praticamente, dunque, se noi guardiamo alla sostanza delle cose, la questione si riduce al commissario generale e a due commissari. Ho già detto testè che, a mio avviso, il commissario generale, qualunque siano le disposizioni che si daranno, sarà sempre un comando a questo posto e la sua missione presenterà sempre un carattere di transitorietà. Se, ad esempio, il mio successore la penserà diversamente da me, è molto probabile che le sue idee non s'incontrino con quelle dell'attuale commissario generale e che questi debba quindi lasciare il posto. Di queste missioni temporanee abbiamo numerosissimi esempi nella nostra amministrazione. Allo stesso Ministero degli esteri è adetto un altro valente consigliere di Stato, il senatore Malvano, ve ne è stato e ve ne è, credo, più d'uno al Ministero dell'interno e della guerra. Restano dunque i due commissari.

Ora io considero questi due commissari come due impiegati che dall'amministrazione dei lavori pubblici e dall'amministrazione di agricoltura e commercio, sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per il Commissariato. Praticamente dunque non si è fatto nulla che violi anche la dottrina ortodossa della

Corte dei conti e della Commissione senatoriale di vigilanza.

Per concludere, io non posso consentire nella teorica assoluta del senatore Municchi, ma son disposto ad ammettere che fra l'art. 7 e l'art. 28 della legge e fra questi e gli articoli del regolamento non vi è perfetta concordanza.

Prendo quindi impegno di ristabilire al più presto possibile l'armonia modificando la legge ed il regolamento, perchè ambedue vanno modificati per le ragioni che ho testè accennato.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Questa questione sorge opportunamente in Senato, poichè c'è nelle nostre leggi un istituto il quale ha un valore reale o no, secondo che il Parlamento si atteggia avanti all'istituto stesso.

La legge del 1862 diede alla Corte dei conti del Regno d'Italia un insieme di attribuzioni così alto, così largo che forse non si trova nella legislazione di alcun paese civile; attribuzioni che vanno anche al di là di quelle della Corte dei Conti, che fu assunta a modello.

È un volgare errore credere che il controllo costituzionale che la legge diede alla Corte dei conti riguardi solo la finanza.

Il riscontro dato alla Corte dei conti riguarda non solo la finanza ma anche ogni materia amministrativa; con questa differenza che, rispetto alla finanza, la Corte dei conti fu messa a guardia dell'integrità del bilancio e del suo legittimo esercizio; quando dal Governo si offenda o nell'ammontare delle spese o nella loro imputazione la legge del bilancio, allora il suo rifiuto verso il decreto reale o ministeriale o verso il mandato di pagamento è insuperabile; mentre rispetto alle altre materie che non toccano direttamente all'integrità del bilancio ed al suo regolare esercizio, la legge (e credo con giusto pensiero) ha dato facoltà al Governo d'imporre alla Corte la registrazione dell'atto, che essa non reputi conforme alla legge; perchè naturalmente al Governo, non alla Corte, spetta la responsabilità dell'amministrazione pubblica.

Per esempio, la proclamazione dello stato d'assedio non è consentita dalle nostre leggi, e la Corte dei conti non può registrare un atto che esce dai confini dei poteri del Governo; ma è poi il Parlamento che deve giudicare se que-

sto atto, determinato da ragioni di ordine pubblico, meriti o no la sua approvazione.

Ma la registrazione con riserva è in ogni caso atto gravissimo; tanto grave, che mentre dapprima la Corte dei conti doveva riferire su queste registrazioni una volta all'anno, una apposita legge dappoi stabilì che doveva farlo ogni 15 giorni; il che significa che la legge vuole, che il giudizio del Parlamento segua immediatamente all'atto.

Veramente è stato desiderato per troppi anni che questo intervento del Parlamento sia serio e sia pronto, affinchè sia efficace; altrimenti il grande istituto della registrazione con riserva, cioè con riserva di riferire al Parlamento, sarebbe una vana lustra.

Noi siamo andati avanti così, che rare volte abbiamo avuto delle relazioni sulle registrazioni con riserva; e queste più rare volte sono state discusse; anzi è forse oggi la prima volta che per una fortunata combinazione, e soprattutto per lo zelo degli onorevoli componenti la Commissione speciale, la discussione si presenta innanzi al Senato. Per la novità della cosa, non sappiamo neppure la formola vera, che con questa discussione dovrà essere chiusa.

Ho prestato la massima attenzione al dotto ed eloquente discorso del presidente della Commissione, senatore Municchi, ed a quello dell'onor. ministro, il quale molto abilmente facendo una distinzione fra aspetto formale ed aspetto sostanziale della cosa, ha cercato di attenuare l'importanza della questione; ma la questione è grave.

Rispetto grandemente la opinione personale dell'onor. ministro, ma egli dovrebbe persuadersi, che non senza forti ragioni prima il Consiglio di Stato quando dovette dare un parere preventivo sul decreto, poi la Corte dei conti quando esaminò il decreto, ed ora la Commissione senatoria che ha riferito nel contrasto fra il ministro e la Corte dei conti, tutti si sono pronunciati in un senso. Ciò vuol dire che ragioni gravi, potrei dire evidenti vi sono.

Le ragioni del rifiuto della Corte dei conti riguardano due punti, uno concernente l'attribuzione data ad essa del giudizio sui conti; e l'altro gli stipendi del personale governativo addetto all'ufficio dell'emigrazione.

Quanto al primo punto, io apprezzo molto le argomentazioni della nostra Commissione. La

Corte dei conti aveva ragione assoluta nel dire che l'attribuzione del giudizio sui conti non può esser data con decreto reale; e questo è un principio giusto. Ma se si ritiene che i conti dell'emigrazione sieno conti di un'azienda pubblica, da considerarsi alla stregua di conti di Stato, allora le obiezioni della Corte su questo punto vengono meno.

Ma resta il punto degli stipendi.

Non c'è mica contraddizione fra l'art. 28 e l'articolo 7 della legge. Un articolo dice che tutte le spese del Commissariato devono pesare sul fondo dell'emigrazione; l'altro dice che il personale governativo addetto a questo servizio conserverà il suo grado, e conserverà i suoi diritti di carriera.

Se ci fosse lì presente il ministro dei lavori pubblici potrei citare il caso dell'ingegnere De Luiggi, al quale dal Governo è stato consentito di andare a prestare i suoi servigi al Governo della Repubblica Argentina, dal quale naturalmente riceve lo stipendio, conservando il suo grado e i suoi diritti di carriera nel nostro Corpo reale del Genio civile.

Questa considerazione mi porta a rispondere al dubbio, che può fare molta impressione, messo innanzi dall'onorevole ministro. Egli ha detto: se io non mantengo lo stipendio a carico del bilancio dello Stato io non posso ripromettermi che dei funzionari dello Stato, specialmente collocati in alta posizione, vogliano servire in questo nuovo istituto dell'emigrazione. Ma perchè? Se si dicesse che quando lo stipendio è pagato sul fondo dell'emigrazione l'impiegato non appartenesse più all'amministrazione dello Stato, l'argomento del signor ministro avrebbe un valore grandissimo; ma non è così, e non è così per espressa disposizione della legge, la quale dice che l'impiegato o funzionario governativo passando nell'amministrazione del fondo per l'emigrazione conserva il suo grado e i suoi diritti di carriera; e li conserva a tutti gli effetti.

Se uno di quei Commissari o altro funzionari addetti al fondo per l'emigrazione, dopo un anno, dopo due o tre, vorrà tornare per proprie convenienze o per mutata volontà, nell'amministrazione a cui esso apparteneva, non incontrerà alcuna difficoltà; con questa differenza che il tempo passato nell'amministrazione dell'emigrazione, avrà cresciuta la sua anzianità

anche nei ruoli del Consiglio di Stato o di quell'altro dicastero a cui l'impiegato o funzionario apparteneva e nella quale conservò gradi e diritti di carriera.

Diceva bene l'onorevole Municchi, che quando si intendesse diversamente la cosa si verrebbe ad alterare gli organici delle varie amministrazioni; infatti se un funzionario passato al fondo per l'emigrazione voi lo pagate sul fondo dell'amministrazione governativa a cui appartiene, quel posto non si può coprire con un altro funzionario; ed è lo stesso che a quell'amministrazione, sia Consiglio di Stato, sia Ministero dei lavori pubblici, sia Ministero di agricoltura, industria e commercio, dell'interno od altro che sia, voi levaste un posto o più posti.

Invece se li pagate sul fondo dell'emigrazione, allora restano disponibili tutti i fondi dati dal bilancio in corrispondenza agli organici, e questi si possono tenere al completo.

Io proprio non capisco per quale ragione si sia, se non altro, forzata la legge contro il parere del Consiglio di Stato per fare una cosa che non era richiesta da alcuna necessità.

E poi la Corte dei conti, o signori, non ha mica la libertà di fare e di non fare. La Corte dei conti è posta a guardia della legge. Quando essa ritiene che una disposizione del Governo non sia conforme alla legge, deve respingerla, e non ha la facoltà di apporvi il visto o no; perchè essa o deve o non può ammettere a registrazione il decreto o il mandato. Ma se in una circostanza come questa, non è sorretto dal voto dei Parlamentari il fatto della registrazione con riserva, questo istituto viene a perdere gran parte della sua efficacia.

Io poi non posso a meno di tener conto delle dichiarazioni del signor ministro, che cercherà di modificare questa legge o il regolamento in modo che il regolamento e la legge stessa corrispondano meglio a quello che egli reputa necessità di servizio pubblico; tuttavia, nello stato delle cose, checchè possa essere in futuro, mi pare impossibile che si possa disconoscere quello che è una verità e una necessità giuridica in faccia alla legislazione presente. (*Approvazioni*).

MUNICCHI, *relatore e presidente della Commissione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI, *presidente e relatore*. Non intendo di replicare largamente a quello che ha detto il signor ministro, tanto più che dovrei forse ripetere quello che ho detto dianzi, il che facendo mancherei di rispetto a quest'altissimo Consesso. Solamente mi permetto di osservare al signor ministro che quand'egli ha sostenuto che in base agli articoli 7 e 28 della legge gli stipendi dei funzionari dello Stato chiamati a far parte del Commissariato debbono gravare sul bilancio dello Stato, io ho dovuto domandarmi, ma allora perchè l'onor. ministro ha posto nel regolamento una disposizione che sarebbe superflua se già contenuta nella legge? Ma, la verità è od almeno a me pare, che la disposizione del regolamento è nuova, non è la ripetizione di quella della legge. Del resto è già di per sè cosa singolarissima che un regolamento contenga disposizioni circa una parte così importante come quella degli stipendi e del fondo su cui questi debbono gravare. Quindi il fatto solo di avere incluso nel regolamento quelle disposizioni che hanno certamente carattere legislativo dimostra di per sè che si è voluto fare cosa nuova, ed a mio credere, come dianzi ho sostenuto, contraria alla legge.

E giacchè ho la parola, credo opportuno di rispondere al signor ministro che ha sostenuto di essere io in errore quando, agli effetti degli stipendi e del fondo su cui debbono gravare, ho dichiarato che gli ispettori, vice-ispettori e delegati destinati al servizio di emigrazione nei porti di Genova, Napoli e Palermo cessano di appartenere all'amministrazione della pubblica sicurezza e vanno invece a dipendere dal Commissariato dell'emigrazione...

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Ma sempre per funzioni di pubblica sicurezza.

MUNICCHI, *presidente e relatore*. ...Funzioni di pubblica sicurezza sì ma relative e limitate all'emigrazione. Ora nei porti vi sono altri servizi di pubblica sicurezza oltre quelli dell'emigrazione; vi è la sorveglianza pei viaggiatori di classe, vi è la tutela dell'ordine pubblico fra tanto movimento di affari e di persone.

Questa funzione di pubblica sicurezza in generale, all'infuori del servizio per l'emigrazione, potrà essere esercitata dagli ispettori che sono chiamati a far parte del personale per l'emigrazione? Io dico di no, anzi lo dice il regolamento che avete fatto disponendo nel-

l'articolo 23, ultimo comma, che gli ispettori, vice-ispettori e delegati per l'emigrazione di Genova, Napoli e Palermo: « non potranno essere distolti dal loro speciale servizio e finchè continuino nell'incarico dipenderanno esclusivamente dal Commissariato ».

Dunque questi funzionari cessano dall'appartenere all'amministrazione di pubblica sicurezza, divengono impiegati per l'emigrazione, con un servizio specializzato ed esclusivo d'ogni altro, e non più dipendono direttamente dal Ministero dell'interno.

Non si fraintenda ora il mio pensiero. Approvo pienamente che si siano creati questi ispettori speciali per l'emigrazione, i servizi attinenti a questa essendo di una importanza grandissima. Soltanto dico che questi funzionari divenendo impiegati del Commissariato per servizi attinenti all'emigrazione, debbono, come il personale del Commissariato, riscuotere i loro stipendi sul fondo dell'emigrazione giusta il disposto dell'art. 28 della legge, e non sul bilancio dello Stato, com'è stato stabilito nell'art. 23 del regolamento.

Trattasi di funzionari tolti all'amministrazione di pubblica sicurezza, e volendo che siano pagati sul bilancio dello Stato, s'impedisce al ministro dell'interno di nominare altrettanti funzionari nel loro posto, e questo si fa mentre breve tempo addietro si è dovuto aumentare il personale di pubblica sicurezza ritenendolo insufficiente ai bisogni del gravissimo pubblico servizio.

Passo oltre e non ritorno su quanto dianzi ho detto circa le contraddizioni tra la legge ed il regolamento. Il signor ministro, in sostanza, ha convenuto, se non erro, che sia il caso di provvedere con legge, ed io a nome della Commissione lo ringrazio grandemente di questa dichiarazione con la quale sembra che almeno in parte si riconosca la ragionevolezza di ciò che la Commissione ha sostenuto. Però voglia l'onorevole Ministro ed il Senato considerare la delicatezza della posizione in cui la nostra Commissione trovasi in questo momento.

Se noi prendendo atto della dichiarazione dell'onor. signor Ministro, non sottoponessimo al Senato alcuna proposta per definire la discussa vertenza, verremmo meno al nostro dovere, perchè la Commissione, per i decreti registrati con riserva (l'ho detto nel mio mo-

desto discorso di poco avanti e scusatemi se lo ripeto) ha la missione d' esaminare nel conflitto sorto tra il Ministero e la Corte dei conti circa la registrazione di un dato atto del potere esecutivo i motivi che militino in favore dei diversi assunti per dedurne da qual parte stia la ragione od il torto.

Ora noi non possiamo venir meno alla nostra funzione una volta che la vertenza si è svolta, e che la questione è stata discussa in ogni sua parte. Nulla proponendo mancheremmo al dovere in relazione all' Istituto nostro, disconosceremo il diritto che ha la Corte dei conti ad una risoluzione nella controversia mentre siamo convinti che l'atto suo ebbe fondamento nell'osservanza della legge.

La Commissione quindi compirà il suo dovere chiedendo che sia sottoposta al voto del Senato una proposta includente il concetto che la Corte dei conti ebbe fondati motivi per negare la registrazione al decreto dell' 11 luglio 1901 in quanto riguarda gli stipendi dei funzionari dello Stato chiamati a far parte del commissariato e degli ispettorati per l'emigrazione.

Però le dichiarazioni fatte dal signor ministro circa la convenienza di presentare quando lo crederà un progetto di legge, avranno sempre, mi sembra, una grande importanza, perchè se il voto del Senato sarà favorevole alla proposta della Commissione, quelle dichiarazioni toglieranno al voto ogni carattere d'asprezza verso l'illustre Uomo che è a capo del Ministero degli affari esteri.

Ma il voto del Senato avrà sempre efficacia perchè risolverà una questione di principio, e terrà alto il prestigio della Corte dei conti nell' esercizio della sua grande missione di controllo sulle amministrazioni dello Stato, e di sindacato di tutti gli atti del potere esecutivo.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Cercherò di non ripetere quello che ho già detto, però non posso lasciare senza risposta qualcuna delle considerazioni svolte dal senatore Municchi.

Egli ha detto che è una cosa nuova vedere funzionari che servono in una Amministrazione e sono pagati da un'altra.

Ora, ho detto testè che nella nostra Ammi-

nistrazione vi sono parecchi di tali casi, ed io stesso nel mio Ministero, ho parecchi funzionari che appartengono al Consiglio di Stato e al Ministero della guerra.

Quanto agli ispettori dei porti, debbo con rincrescimento mantenere il mio modo di vedere.

Se noi dovessimo fare un corpo speciale di pubblica sicurezza, dipendente dal Commissariato dell'emigrazione, con quadri propri e senza prospettiva di carriera, noi non potremmo avere che degli scarti, dei rifiuti della pubblica sicurezza. Del resto anche prima della istituzione del Commissariato, quel ramo della pubblica sicurezza che era incaricato della sorveglianza sull'emigrazione, costituiva un servizio speciale.

Basterebbe citare fra questi specialisti il Malnati che fu grande parte nella compilazione della legge, perchè, durante la sua vita di funzionario di pubblica sicurezza, non aveva fatto altro che studiare e dirigere il movimento dell'emigrazione.

Oggi è stato promosso questore ed è uscito dall' ispettorato dell'emigrazione, non avendo voluto rinunciare alla sua carriera.

Non posso quindi convenire nella necessità di dare attuazione a ciò che, secondo l'onorevole Municchi, la lettera della legge prescrive. Il senatore Municchi dice che gli ispettori dovrebbero essere funzionari del Commissariato...

MUNICCHI. Lo dice il regolamento.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri* ... Il regolamento dice che sono agli ordini del Commissariato, ma se si pretendesse di togliere questi funzionari dai ruoli ordinari della pubblica sicurezza, nessuno accetterebbe di far parte del Commissariato.

Quanto poi alla tesi che laddove fossero dal Commissariato pagati, si potrebbero nominare i loro sostituti, anche qui non posso convenire col senatore Municchi.

L'onor. Finali dice: quando voi mettiate a carico del Commissariato lo stipendio di questi funzionari, ciò diventerebbe una semplice partita contabile; in questo convengo io pure, ma non posso convenire col senatore Municchi poichè quando questi funzionari vogliono ritornare al loro posto nessuno glielo impedisce, perchè la legge ne dà loro il diritto; dunque bisogna mantenere vuoto il posto.

Se così non fosse, come potrebbe provvedere il Governo? Metterli in disponibilità? In soprannumero? A mezzo stipendio? Davvero che non saprei come applicare la disposizione di legge.

Ed ora passo alle conclusioni proposte dalla Commissione. Non vedo nulla di male che il Senato riconosca che la Corte dei conti ha fatto bene. Ma la questione che sta dinanzi al Senato non è questa; il Senato deve giudicare l'opera del ministro. L'istituto della registrazione con riserva deve avere la sua ragione di essere: questa sta in ciò, che di fronte ad una determinazione della Corte dei conti presa in base all'esame giuridico di una legge e delle sue applicazioni, rimane sempre la facoltà al Governo, per alte ragioni di amministrazione, di chiedere la registrazione con riserva del decreto.

Quindi io mi dorrei se il Senato biasimasse l'opera mia, di avere provocato la registrazione con riserva, ma non ho mai inteso di criticare e censurare la deliberazione della Corte dei conti. Comprendo che questa ha fatto il suo dovere non registrando il regolamento, ma io pure ho fatto il mio valendomi della facoltà di chiedere la registrazione con riserva, sotto l'ispirazione di necessità di Governo, di cui ho esposto al Senato le ragioni. Per parte mia non ho difficoltà che il Senato accetti le conclusioni della Commissione, e dichiaro che non appena si presenterà l'occasione, cercherò di far cessare anche la contraddizione che esiste fra il regolamento e la legge, e prendere quei provvedimenti che possano togliere ogni equivoco in materia. Ho però il convincimento di avere agito secondo mi imponevano il mio dovere ed il mio compito di ministro.

PRESIDENTE. Essendo la questione pervenuta a matura decisione, perchè tanto l'onorevole relatore, quanto l'onorevole ministro hanno spiegato il significato del voto, mi pare che il Senato non abbia altro da fare che pronunziarsi sulla proposta della nostra Commissione, di cui dò lettura:

« La Commissione ritiene di poter accogliere le osservazioni del Ministero, quanto alla se-

conda parte delle obiezioni esaminate, esprime invece l'avviso che il rifiuto di registrazione abbia fondato motivo nella questione degli stipendi del personale ».

Chi crede di approvare questa proposta abbia la bontà di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati nell'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione del Regio decreto 10 settembre 1895, n. 574, sulle tare per le merci che s'importano dall'estero;

Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge; il 1° sarà trasmesso all'esame della Commissione per i trattati internazionali ed il 2° agli Uffici.

Approvazione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 88).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo all'esame dei capitoli.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	400,360,598 57
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,590 62
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,741,256 »
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	60,516,284 43
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,835 88
7	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	983,340 52
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	94,171 46
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	593,459 15

479,380,536 63

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,851,397 26
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	10,029,214 83
12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	236,462 50
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,106,858 50

Da riportarsi 45,223,933 09

	<i>Riporto</i>	45,223,933 09
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	33,529,470 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,718,700 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,553,500 »
		86,025,603 09
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	323,000 »
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem)	9,500,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	2,624,704 84
21	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem)	1,762,000 »
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	40,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	750,000 »
24	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	750,000 »
25	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,810,000 »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,803 29
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	125,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	32,110,011 13

	<i>Riporto</i>	32,110,011 13
28	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
29	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	32,061,645 88
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,226,089 43
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	5,500,000 »
32	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	21,929,450 »
33	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	972,246 »
34	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria)	110,209 60
35	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899	1,670 »
36	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato <i>M</i> , approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Sesta annualità)	4,133,097 53
		119,044,419 57
	<i>Debito vitalizio.</i>	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,685,000 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1902

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	823,000 »
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489	2,000,000 »
		2,823,000 »
40	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	31,000 »
	Totale del debito vitalizio . . .	5,542,000 »
<i>Dotazioni.</i>		
41	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
42	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
43	Spese pel Senato del Regno.	450,000 »
44	Spese per la Camera dei Deputati	891,000 »
45	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . .	882,000 »
		2,223,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
46	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,108,301 60
47	Personale straordinario	122,437 »
48	Spese d'ufficio del Ministero	101,740 »
		2,332,478 60

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1902

<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
49	Presidente del Consiglio dei ministri 25,000 »
50	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) 4,000 »
51	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri 24,000 »
52	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri. 10,000 »
53	Spese casuali 24,000 »
	<hr/> 87,000 »
<i>Corte dei conti.</i>	
54	Personale di ruolo (Spese fisse) 1,617,698 95
55	Spese d'ufficio 84,500 »
	<hr/> 1,702,198 95
<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.</i>	
56	Personale dell'ufficio centrale d'ispezione (Spese fisse) 76,517 50
57	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'ar- ticolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio De- creto 9 ottobre 1900, n. 373 5,000 »
58	Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato 27,500 »
59	Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre Istituti di emissione 5,000 »
	<hr/> 114,017 50
<i>Avvocature erariali.</i>	
60	Personale di ruolo (Spese fisse) 835,079 61
61	Personale straordinario 80,000 »
62	Spese d'ufficio (Spese fisse) 39,500 »
63	Fitto di locali non demaniali (Idem) 25,000 »
	<hr/> 980,179 61

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1902

<i>Intendenza di finanza.</i>		
64	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	1,981,112 30
65	Personale straordinario	76,800 »
		2,060,912 30
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
66	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	141,699 »
67	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori	50,250 »
68	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)	800,664 »
69	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	100,000 »
70	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	16,500 »
71	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	37,000 »
72	Spese per i servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	94,060 »
73	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,256,173 »
<i>Regia zecca e monetazione.</i>		
74	Personale di ruolo (Spese fisse)	46,123 »
75	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
76	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	85,000 »
		132,623 »
<i>Servizi diversi.</i>		
77	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	800,000 »
<i>Da riportarsi</i>		800,000 »

	<i>Riporto</i>	800,000 «
78	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori	30,200 »
79	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	30,000 »
80	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	23,500 »
81	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
82	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
83	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
84	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000 »
85	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	3,000 »
86	Spese postali (Idem)	4,700 »
87	Spese di stampa	101,700 »
88	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	25,850 »
89	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	300 »
90	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
91	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
92	Spese e compensi diversi per l'esecuzione degli inventari da compilarsi in adempimento della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato	45,000 »
93	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
94	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	14,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,344,250 »

	<i>Riporto</i>	1,344,250 »
95	Compensi al personale del Segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza, e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'Amministrazione centrale e provinciale.	9,000 »
96	Spese casuali.	23,000 »
	Spese per servizi speciali.	1,376,250 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
97	Personale (Spese fisse).	29,760 »
98	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	438,100 »
99	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine)	1,465,500 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	1,933,360 »
100	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
101	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
	TITOLO II.	3,500,000 »
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>(Debiti variabili).</i>	
102	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	94,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	94,000 »

	<i>Riparto</i>	94,000 »
103	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	16,000 »
104	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,472 70
105	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
106	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	500,000 »
107	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Undecima annualità)	162,838 26
108	Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione (Quinta rata)	96,000 »
		1,227,310 96
	Spese generali di amministrazione.	
109	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	6,900 »
110	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	50,000 »
111	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	34,680 »
112	Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	300,000 »
		391,580 »

Spese diverse.

113	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	257,000 »
114	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	5,000 »
115	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137	<i>per memoria</i>
116	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
117	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48	1,200,000 »
118	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
119	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma	300,000 »
120	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
121	Spesa per demonetazione di lire 30,000,000 di monete di bronzo da 5 e 10 centesimi e per la coniazione della corrispondente somma in pezzi di nichelio pure (Legge 7 luglio 1901, n. 302)	600,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

2,662,000 »

Estinzione di debiti.

122	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	7,053,352 62
	<i>Da riportarsi</i>	7,053,352 62

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	7,053,352 62
123	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obblig.)	1,974,083 01
124	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,276,920 »
125	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,350,000 »
126	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	3,450,000 »
127	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	44,000 »
128	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem)	121,500 »
129	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	39,000 »
130	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
131	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Sesta annualità)	866,902 47
132	Spesa occorrente per il pagamento del capitale di buoni del Tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892, n. 111)	25,402,000 »
133	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,300,000 »
134	Capitale corrispondente ai titoli di debiti redimibili presentati per la conversione in consolidato	<i>per memoria</i>
		<hr/> 43,927,758 10 <hr/>
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
135	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	500,000 »

Partite che si compensano coll'entrata.

136	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
137	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	13,070,732 77
137 <i>bis</i>	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell'esercito	10,000,000 »
		23,240,732 77

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

138	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,697 »
139	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	12,455 »
140	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,950,700 »
141	Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,620,000 »
142	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	496,313 81
		8,086,165 81

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	479,380,536 63
Debiti redimibili	86,025,603 09
Debiti variabili	119,044,419 57
Debito vitalizio	5,542,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,223,000 »
	<hr/>
	708,265,559 29

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,332,478 60
Presidenza del Consiglio dei ministri	87,000 »
Corte dei conti	1,702,198 95
Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del Tesoro	114,017 50
Avvocature erariali	980,179 61
Intendenze di finanza	2,060,912 30
Servizio del Tesoro	1,256,173 »
Regia zecca e monetazione	132,623 »
Servizi diversi	1,376,250 »
	<hr/>
	10,041,832 96

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1902

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,933,360 »
Fondi di riserva	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	723,740,752 25
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato	1,227,310 96
Spese generali di amministrazione	391,580 »
Spese diverse	2,662,000 »
	3,053,580 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	4,280,890 96
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	43,927,758 10
Anticipazione a provincie e comuni	500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	23,240,732 77
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	67,668,490 87
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	71,949,381 83
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	795,690,134 08
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	8,086,165 81

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	728,621,643 21
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	67,668,490 87
Totale spese reali	795,690,134 08
Categoria IV. — Partite di giro	8,086,165 81
Totale generale	803,776,299 89

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del progetto di legge e li pongo ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
 - » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111.
 - » n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.

- CAPITOLO n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina — Legge 6 agosto 1893, n. 491.
- » n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1^o giugno 1897, n. 380).
 - » n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).
 - » n. 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 40. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 45. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 73. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 76. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 77. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero.
 - » n. 81. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 82. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 85. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 86. Spese postali.
 - » n. 89. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
 - » n. 90. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 98. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.
 - » n. 99. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.

- CAPITOLO n. 102. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 103. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 104. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 112. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese di ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 113. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 114. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 116. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 118. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 120. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 123. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 124. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 125. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 127. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 128. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 129. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 130. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 136. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 137. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.

CAPITOLO n. 141. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Spese postali.
 - » n. 17. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori e dalla zecca di Roma.
 - » n. 18. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 28. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.
 - » n. 38. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 39. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
 - » n. 45. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 47. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 47 bis. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 48. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
 - » n. 50. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 52. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
 - » n. 53. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 59. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

- CAPITOLO n. 60. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Canali Cavour).
- » n. 62. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
 - » n. 63. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 67. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour).
 - » n. 68. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 69. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 70. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 72. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 74. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giro d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 79. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 80. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
 - » n. 82. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 83. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 84. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 85. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 98. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 99. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 100. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 103. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 105. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
 - » n. 106. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

- CAPITOLO n. 107. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
- » n. 115. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 119. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 120. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.
 - » n. 123 *bis*. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrisondersi ai Comuni, meno quello di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 123 *quater*. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle della gestione stessa.
 - » n. 127. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 128. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 134. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
 - » n. 135. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 136. Vincite al lotto.
 - » n. 141. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e con corso di assicurazione.
 - » n. 142. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 146. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 148. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 149. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 154. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 155. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 157. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 158. Compra dei sali.
 - » n. 159. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 162. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastozia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 163. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.

- CAPITOLO n. 164. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1415.
- » n. 167. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 171. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 173. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 175. Spesa per la compra dei sali di chinino fabbricati e preparati a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, art. 4, lett. A.
 - » n. 177. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diversi; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.
 - » n. 178. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 179. Somma corrispondente al prezzo della materia prima, art. 4 lettera D della legge 29 dicembre 1900, n. 505.
 - » n. 185. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 51 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 188. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 190. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 192. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 193. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 194. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 195. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 196. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 197. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 198. Spese diverse occorrenti per il riappalto delle esattorie pel quinquennio 1903-1907.
 - » n. 225. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - » n. 226. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 228. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 229. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 230. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 231. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 193, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.

- CAPITOLO n. 232. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 233. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 234. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 235. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 236. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 237. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 238. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 239. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 240. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).
 - » n. 241. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 242. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 243. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 244. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 245. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 246. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 247. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 248. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e del Culti.

- CAPITOLO n. 9. Spese postali.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 23. Spese di giustizia.
 - » n. 25. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
 - » n. 27. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 7. Spese postali.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 37. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Ministero dell' Istruzione Pubblica

- CAPITOLO n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 17. Spese postali.
 - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 53. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d' entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 104. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizî scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 105. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 106. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere; come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1890, n. 260.
 - » n. 112. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Spese di posta.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- CAPITOLO n. 42. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- » n. 70. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
 - » n. 117. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).
 - » n. 118. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 9. Spese postali.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese giudiziali in dipendenza di liti e vertenze con l'Amministrazione.
 - » n. 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 31. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 63. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 67. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 68. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e del Telegrafo.

- CAPITOLO n. 7. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 8. Spese di liti.
 - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese postali.
 - » n. 18. Bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 28. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 30. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ed ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954, modificato col regio decreto 25 marzo 1897).

- CAPITOLO n. 31. Aggió ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » n. 32. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 34. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
 - » n. 38. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 45. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 46. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
 - » n. 52. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
 - » n. 54. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 58. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia - Valori dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 23. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 38. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 41. Spese di liti e per risarcimento di danni.
 - » n. 42. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
 - » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 10. Spese di liti.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1902

- CAPITOLO n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 22. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 23. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 30. Corpo reale equipaggi. - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma. individuali dei raffermati.
 - » n. 47. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 50. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 12. Spese di posta.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Spese di liti.
 - » n. 21. Rimborso al Ministero del tesoro per le lavorazioni da commettersi all'officina delle carte-valori in Torino.
 - » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 30. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 31. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 86. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 88. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro.
 - » n. 101. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3^a.
 - » n. 105. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 116. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 117. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete — Compensi e retribuzioni per studi compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari.
 - » n. 124. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix* e per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.

CAPITOLO n. 129. Bonificazione agrario dell' Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.

» n. 130. Campo sperimentale di Sant'Alessio.

» n. 142. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione

dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 72.** Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.
- » **n. 73.** Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 38.** Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » **n. 39.** Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » **n. 45.** Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » **n. 47.** Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
- » **n. 48.** Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » **n. 49.** Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » **n. 50.** Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » **n. 62.** Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » **n. 63.** Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » **n. 64.** Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » **n. 69.** Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » **n. 70.** Contribuzioni fondiari - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » **n. 71.** Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » **n. 72.** Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » **n. 80.** Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 82. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 83. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 84. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 85. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 88. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 89. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 90. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 92. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
 - » n. 93. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 94. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 95. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 98. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 99. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 105. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 106. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 107. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 115. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 119. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 120. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 126. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Private).
 - » n. 127. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 128. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

- CAPITOLO n. 141. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
- » n. 142. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 146. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 149. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 155. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 162. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastozia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 163. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 164. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 167. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 170. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
 - » n. 171. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 173. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 185. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 188. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 190. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 192. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 194. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 197. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 28).
 - » n. 198. Spese diverse occorrenti per il riappalto delle esattorie pel quinquennio 1903 907.
 - » n. 229. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 232. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 233. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 234. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).

- CAPITOLO n. 235. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Napoli).
- » n. 236. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 237. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 238. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 241. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 243. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 244. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 245. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 246. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 247. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

(Approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1902-903 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1902-903, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze		25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti		14,000
Id. degli affari esteri		10,000
Id. dell'istruzione pubblica		12,000
Id. dell'interno		48,000
Id. dei lavori pubblici		15,000
Id. delle poste e dei telegrafi		18,000
Id. della guerra		140,000
Id. della marina		20,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio		6,000
	L.	<u>320,000</u>

Al conto consuntivo 1902-903 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Presentazione di disegni di legge.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione e riparto di fondi per le opere di bonifica di 1ª categoria di cui all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195;

Assegnazione e ripartizione di fondi per il decennio 1903-904 a 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi

due disegni di legge, i quali saranno stampati e inviati agli Uffici per il relativo esame.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e telegrafi*.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e telegrafi*.

Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Modificazioni del testo unico delle leggi postali approvate con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo progetto di legge, che, per ragioni di competenza, sarà inviato alla Commissione permanente di finanze.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali;

« Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali »; progetti già approvati dal Senato e che furono modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarli altra volta.

Se non si fanno opposizioni così rimarrà stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903;

Votanti	90
Favorevoli	74
Contrari	16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 88).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 89);

Distacco del Comune di Gorzegno dal Mandamento di Bossolasco ed aggregazione al Mandamento di Cortemilia (N. 29);

Costituzione in Comune autonomo sotto la denominazione di Castiraga-Vidardo, delle due frazioni di Vidardo e di Castiraga, ora aggregate al Comune di Marudo, Mandamento di Sant'Angelo Lodigiano (N. 26);

Variazione della denominazione del capitolo n. 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 106).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 2 luglio 1902 (ore 10,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche